

(revisione del 11 luglio 2013)

Allegato Sub "A" delibera C.C. n. 36 del 31.07.2013

Comune di Brenzone

(Provincia di Verona)

COMUNE DI BRENZONE



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ MUSICALI
IN PUBBLICI ESERCIZI, ALBERGHI, CAMPEGGI, AGRITURISMI, CIRCOLI PRIVATI E
SIMILARI, ED ALTRI LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI**

Approvato con D.C.C. n. 36 del 31.07.2013. -

\\srv1\data\Entrate\Commercio\Termine-Donatini\CONCERTINI MUSICALI\PROPOSTE REGOLAMENTI\BREZZONE_REGOLAMENTO CONFCOMMERIO FEDERALBERGHI GARDA VENETO proposta per musica nel PE con rev prefettura 09072013.docx

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina la riproduzione musicale e si applica a tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate allo sport, al tempo libero e allo spettacolo, quali ad esempio bar, piani bar, birrerie, pub, ristoranti, pizzerie, attività agrituristiche, alberghi, campeggi, circoli privati e similari con esclusione di quelle definite come attività temporanee.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le attività disciplinate dal presente regolamento sono definite come segue:

- a) esercizi di somministrazione (bar, piani bar, birrerie, pub, ristoranti, pizzerie, attività agrituristiche, alberghi, campeggi, circoli privati e similari - vedi sopra), che utilizzino la musica all'esterno nelle aree in loro disposizione, con chiusura della riproduzione musicale entro le ore 24.00 effettuando una riproduzione musicale di sottofondo modesta, salvo le deroghe sotto riportate;
- b) esercizi di somministrazione (bar, piani bar, birrerie, pub, ristoranti, pizzerie, attività agrituristiche, alberghi, campeggi, circoli privati e similari - vedi sopra), **che organizzano sulle aree esterne in loro disponibilità intrattenimenti/concertini anche di musica dal vivo con limitata amplificazione e con chiusura dell'intrattenimento entro le ore 24.00 (all'esterno), con possibilità di protrazione dell'orario del trattenimento sino alle ore 02,00 (all'interno, con le modalità indicate nei paragrafi successivi).**

ART. 3

PRESCRIZIONI GENERALI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

- A) Le attività indicate all'art. 2 sopra indicato, lettera a), dovranno essere esercitate nel rispetto delle sotto elencate prescrizioni:
- 1) Le emissioni sonore effettuate mediante impianti in genere, potranno essere eseguite solamente nel rispetto dei seguenti orari:
 - a) fino alle ore 24:00 all'esterno dei locali, con limitata amplificazione, previa comunicazione al Comune su apposito modulo;
 - b) dalle 24:00 alle 01:00, previa comunicazione al Comune su apposito modulo, sulle aree esterne sarà consentita una musica di sottofondo, e cioè quella diffusa a volumi bassissimi, intorno ai 40 decibel, tale da garantire la normale possibilità di dialogo senza alzare minimamente la voce;
 - c) dalle 01:00 alle 02:00, previa comunicazione al Comune su apposito modulo, la diffusione sonora potrà proseguire all'interno degli esercizi pubblici con porte e finestre chiuse, quindi la musica non dovrà essere udita all'esterno
- B) Le attività indicate all'art. 2 sopra indicato, lettera b), dovranno essere esercitate nel rispetto delle sotto elencate prescrizioni:
- 1) l'esercizio dell'attività musicale, dopo le ore 24.00 dovrà essere effettuato mantenendo chiuse tutte le porte e le finestre, nel rispetto comunque delle prescrizioni date dall'autorità sanitaria; in particolare gli ingressi/uscite dovranno essere dotati di doppia porta od altri accorgimenti idonei a contenere la propagazione del rumore e dovrà essere prevista l'adozione obbligatoria di un

impianto di climatizzazione, che non costituisca a sua volta fonte di rumore, ovvero rispetto al quale vengano adottati opportuni interventi di contenimento del rumore;

C) Le attività indicate all'art. 2 sopra indicato, lettere a) e b), dovranno essere esercitate nel rispetto delle sotto elencate prescrizioni:

- 1) qualora, nello stesso immobile o in altri confinanti, vi siano abitazioni o altre attività con permanenza di persone, ogni elemento di riproduzione musicale (diffusori e similari) non potrà essere ancorato rigidamente alla struttura e dovranno essere utilizzati sistemi che prevedano la sospensione o l'uso di giunti isolanti dei medesimi elementi di diffusione;
- 2) per bar, piani bar, birrerie, pub, ristoranti, pizzerie, attività agrituristiche, alberghi, campeggi, circoli privati e similari (vedi punto 1), con impianti o macchinari rumorosi la documentazione previsionale di impatto ambientale (DPIA) deve essere redatta e prodotta alle autorità competenti conformemente a quanto previsto dall'art.3 delle Linee Guida regionali preliminarmente alla realizzazione di nuove opere, nonché alla realizzazione di ampliamenti di orario nella fascia serale/notturna, ampliamenti, ristrutturazioni di opere/attività esistenti, per opere destinate ai loro utilizzi e/o preliminarmente all'avvio dell'esercizio delle relative attività;
- 3) all'esterno delle strutture fisse (tensostrutture, teatri tenda, capannoni, tutte le attività descritte all'art. 1), aperte o chiuse, in occasione di intrattenimenti musicali e/o concertini non devono essere superati i livelli di emissione (modalità e tempi di misura) previsti dalla zonizzazione acustica vigente nel territorio comunale e dalle norme statali che si intendono integralmente richiamate, fatta salva ogni ulteriore restrizione conseguente all'applicabilità del limite d'immissione differenziale;
- 4) il Comune, tenendo conto della specificità territoriali e delle condizioni in cui vengono svolte le attività di cui all'art. 2, lettere a) e b), potrà prevedere, con ordinanza del Sindaco, deroghe alla presente disposizione, in senso restrittivo, con riferimento: all'adozione di sistemi di misurazione e di taratura del suono, di cui dovrà essere fornita adeguata documentazione tecnica, o alla fissazione di limiti alla tipologia degli strumenti di emissione impiegati (*subwoofer* e simili).

I gestori di attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono obbligati al rispetto dei limiti acustici contenuti nella normativa vigente e nel presente regolamento.

In caso di accertamento di violazione di quanto prescritto al comma che precede, il Dirigente (previa verifica Statuto Comunale potrebbe essere il dirigente Commercio oppure Ambiente) può prescrivere con ordinanza motivata, le misure necessarie per eliminare le violazioni riscontrate ed i termini per adempiere.

Nei casi di particolare gravità, l'ordinanza potrà prevedere lo spegnimento delle fonti di emissione rumorosa e, nel caso di reiterazioni, la sospensione parziale o totale dell'attività rumorosa.

E' fatta salva la possibilità per il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti di fatto e diritto di cui all'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento del rumore, qualora lo richiedano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente.

ART. 4

DEROGHE

Potranno essere effettuati trattenimenti musicali all'esterno, anche in deroga al presente regolamento e comunque non oltre le ore 1.00, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) fino alle ore 24.00, in deroga ai limiti del piano di zonizzazione acustica, come previsto dall'art. 7 comma 1) della legge regionale n. 21 del 10.05.1999. Il provvedimento di deroga del comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga;
- b) dalle 24.00 alle 1.00, in deroga all'orario ma non in deroga ai limiti di emissioni sonore che dovranno rispettare i limiti del DPCM 14.11.1997 e della normale tollerabilità.

Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, stabilirà il calendario delle deroghe, nel numero massimo di 15 giornate per anno solare, durante le quali si potranno effettuare trattenimenti musicali/concertini in deroga.

Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, nei limiti del numero massimo di deroghe sopra indicate, in occasione del Capodanno e del Ferragosto oppure di altre festività o manifestazioni locali di interesse generale, può derogare al limite orario delle ore 1.00.

ART. 5

DOCUMENTAZIONE

Le nuove attività di cui all'art. 2 del presente regolamento sono soggette alla presentazione della documentazione previsionale d'impatto come indicato dalle linee guida ARPAV.

Non sono soggette alla presentazione di questa documentazione le attività che rientrano nella definizione dell'articolo 2 lettera a), anche se già esistenti alla data di entrata in vigore di detto regolamento

Ogni modifica/sostituzione degli impianti in uso è subordinata alla presentazione all'ufficio ... (potrebbe essere il Commercio oppure Ambiente) di una relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, che attesti il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio di attività rumorosa.

Copia della relazione tecnica dovrà essere conservata presso i locali delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

Nei casi di cambio di ragione sociale, subingresso, e qualsiasi altra variazione che non comporti la modifica degli impianti in uso è sufficiente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, da allegare alla comunicazione da presentare allo sportello comunale competente e che dovrà essere conservata presso il locale ed esibita su richiesta delle autorità di controllo.

ART. 6

CONDIZIONI PER IL RISPETTO DELLA CIVILE CONVIVENZA E DELLA VIVIBILITÀ

I legali rappresentanti di esercizi di somministrazione (bar, piani bar, birrerie, pub, ristoranti, pizzerie, attività agrituristiche, alberghi, campeggi, circoli privati e similari), dovranno adottare gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto della civile convivenza quali:

1. idonee misure per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore installate all'interno dei locali adibiti alle proprie attività non costituisca fonte di inquinamento acustico;
2. assicurare un adeguato servizio di vigilanza, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze del locale, volto a garantire il normale andamento dell'attività nonché a prevenire eventuali disturbi determinati dai frequentatori, richiedendo, ove necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Il servizio di vigilanza, qualora attuato, dovrà essere realizzato nel rispetto di quanto determinato dal D.M. 6 ottobre 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7

UTILIZZO DI APPARECCHI, IMPIANTI E STRUMENTI MUSICALI IN ESERCIZI PUBBLICI E CIRCOLI PRIVATI

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 68, 69 e 80 del R.D. 18.06.1931, n. 773 - T.U.L.P.S. – dall'articolo 31 della Legge Regionale 21 settembre 2007, n. 29, dal precedente articolo 4 nonché quanto previsto in materia di diritti d'autore, negli esercizi pubblici e nei circoli privati, l'utilizzo di apparecchi ed impianti musicali (TV, radio, juke-box e simili) nonché le esibizioni di musicisti, non sono subordinate ad autorizzazione o ad altri atti d'assenso fino alle ore 24.00.

Dette attività, dovranno però essere meramente accessorie rispetto all'attività del pubblico esercizio o alle finalità associative del circolo, senza apportare modifiche anche temporanee od occasionali dei locali o altre iniziative che facciano assumere all'uso degli impianti o degli strumenti musicali carattere di attrazione, e comunque, le stesse devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il suono degli strumenti o apparecchi deve sempre essere mantenuto a tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e/o privata;
- è vietata l'installazione sia all'esterno che all'interno di strumenti ed apparecchiature che richiamino l'atmosfera della sala da ballo;
- è vietata la riproduzione di musiche o frasi che possano offendere la morale, il sentimento religioso, la Costituzione, o che comunque possano turbare l'ordine o la sicurezza pubblica.

La protrazione della diffusione musicale, potrà essere rifiutata o sospesa con provvedimento motivato.

ART. 8

MISURAZIONE E CONTROLLI

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

Per le funzioni tecniche di controllo il Comune si avvale di A.R.P.A.V., qualora l'A.R.P.A.V. non esegua la verifica, tale incarico, a discrezione dell'Amministrazione, potrà essere assegnato a professionisti di fiducia. Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione, quando le misurazioni od indagini conoscitive

siano espressamente richieste al Comune da parte di imprese industriali, artigianali e commerciali o da associazioni od anche da privati cittadini, è richiesto il rimborso delle spese che andranno a sostenersi e che saranno definite dall'Ufficio Ecologia, a carico del trasgressore se i limiti sonori non saranno rispettati, oppure a carico del richiedente se i limiti sonori saranno rispettati.

Il controllo del rispetto degli orari o di prescrizioni generali, di natura non tecnica, indicate nel presente regolamento o da provvedimenti conseguenti è di competenza del Corpo di Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia.

ART. 9

SANZIONI

La violazione delle condizioni prescritte in sede di autorizzazione comportano le seguenti sanzioni, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. (Legge Reg. nr. 29 del 21.09.2007)

- a) La prima violazione delle prescrizioni di cui al presente regolamento, comporta l'emanazione di un provvedimento, da parte del Sindaco di divieto di utilizzo di apparecchi e impianti musicali per una durata di sette giorni;
 - b) La reiterazione della violazione, nell'anno in corso, comporta l'emanazione di un nuovo provvedimento di divieto di utilizzo di apparecchi e impianti musicali per una durata di 15 giorni nonché la chiusura dell'attività entro le ore 24,00 per il medesimo periodo temporale;
 - c) L'ulteriore violazione dell'utilizzo di diffusori sonori, che avvenga sempre nell'anno in corso, comporterà la revoca del titolo legittimante l'uso di strumenti amplificatori per l'intrattenimento musicale di qualsiasi tipologia;
 - d) Qualora il controllo esercitato dalle FF.PP. dovesse registrare, all'interno o all'esterno dei locali di somministrazione, indicati all'Art. 2, situazioni di pericolo alla pubblica incolumità e/o di ordine pubblico, si provvederà all'inoltro di quanto riscontrato alle Autorità di P.S. (Sindaco) per i provvedimenti di cui l'Art. 7 del presente Regolamento di attuazione.
-